

Codice A1813A

D.D. 15 marzo 2017, n. 751

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Villareggia (istanza 34490/2017) per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica in comune di Villareggia.

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale n° 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", articolo 14, lettera c;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza di autorizzazione n° 34490/2017, prot. n° 07241/A1813A del 13/02/2017, presentata da Fabrizio Salono in qualità di legale rappresentante del comune di Villareggia, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali su una superficie di proprietà pubblica, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dalla Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte, iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 589A;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica in comune di Villareggia (To) individuata al foglio 9, particelle 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 e 61, foglio 13 particelle 43 e 49, foglio 14 particella 121, per una superficie totale pari a 7,1301 ha;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade all'interno di aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento:

- interessa quattro lotti distinti, con estensione il primo pari a 5,0258 ha, il secondo pari a 1,6650 ha, il terzo pari a 0,2556 ha ed il quarto pari a 0,1837 ha
- interessa un robinieto, nel primo lotto associato a sporadici esemplari di farnia, frassino, ciliegio e bagolaro, e con un rilevante nucleo di ailanto. Il popolamento è caratterizzato da scarsa vitalità, e da uno stato vegetativo da mediocre a scadente, con numerosi esemplari secchi, troncati o comunque in stato fitosanitario precario od invasati dall'edera; sui versanti ai lati della strada che attraversa il primo ed il secondo lotto molti esemplari risultano inclinati e costituiscono un concreto pericolo per la circolazione; la rinnovazione è scarsa o del tutto assente, fatta eccezione per il frassino, che si avvantaggia del suolo, generalmente fresco;
- è riconducibile ad una ceduzione a carico della robinia; il taglio è di intensità elevata, e prevede la eliminazione di tutti gli individui di scarso vigore od instabili e deperienti, rilasciando tutte le altre latifoglie, con l'eccezione dell'ailanto;
- Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 817 m³, (116 m³ /ha) e presenta un indice di prelievo in volume pari al 81%; ed il rilascio di una copertura inferiore a quanto stabilito al comma 4 dell'art 55 "Robinieti e castagneti" del Regolamento Forestale;
- richiede deroghe motivate al Regolamento per quanto concerne l'applicazione dell'art. 55 "Robinieti e castagneti";
- prevede l'utilizzo della viabilità esistente;

VISTO il verbale istruttorio redatto in data 14/03/2017 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele;

CONSIDERATO che i Funzionari incaricati esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 34490/2017, con le successive prescrizioni:

- dovranno essere rilasciate tutte le latifoglie diverse dalla robinia e dall'ailanto, con l'eccezione degli esemplari instabili o deperienti;
- in applicazione dell'art. 42 ter del Regolamento Forestale tutti gli esemplari di ailanto, di qualsiasi età dovranno essere sottoposti al taglio.

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 34490/2017;

per le ragioni esposte in premessa

IL RESPONSABILE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Villareggia, con sede in Via della Piazza, 14 – 10030 Villareggia (To), P. IVA n° 01454620012, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 34490/2017, prot. n° prot. n° 07241/A1813A del 13/02/2017 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al foglio 9, particelle 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 e 61, foglio 13 particelle 43 e 49, foglio 14 particella 121 del N.C.T. del comune di Villareggia, per una superficie totale pari a 7,1301 ha, in deroga per quanto concerne l'applicazione del comma 4 dell'art 55 "Robinieti e castagneti" dello stesso Regolamento con le successive prescrizioni:

- dovranno essere rilasciate tutte le latifoglie diverse dalla robinia e dall'ailanto, con l'eccezione degli esemplari instabili o deperienti;
- in applicazione dell'art. 42 ter del Regolamento Forestale, tutti gli esemplari di ailanto, di qualsiasi età, dovranno essere sottoposti al taglio.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile del Settore
(arch. Adriano Bellone)